



FLC CGIL
A R E A V A S T A
CATANZARO - CROTONA
VIBO VALENTIA
*federazione lavoratori
della conoscenza*

Segreteria Generale

Al Dirigente Scolastico
c/o sede

Oggetto: visite specialistiche fuori regione personale docente.

Sono pervenute a questa O.S., segnalazioni da parte dei docenti, che alcuni Dirigenti Scolastici non concedono i giorni di viaggio, come malattia, per visita specialistica fuori regione.

A memoria di tutti si fa presente che l'unico riferimento normativo attualmente vigente è la CM 301/96 che, nello specifico, riconosce il diritto da parte del dipendente ad assentarsi per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della prestazione sanitaria, **ricomprendendo anche i giorni eventualmente richiesti per il viaggio.**

Indubbio, quindi, l'ipotesi di ricomprendere il giorno del viaggio richiesto per cure mediche come motivo personale o familiare, configurandosi invece il momento del viaggio come fattispecie strumentale e condizione stessa per il verificarsi di accertamenti medici indispensabili.

Pare ovvio che il viaggio stesso consente al lavoratore di espletare le cure fuori sede e, conseguentemente, rende possibile fruire del periodo di malattia riconosciuto dalla legge.

Sulla correttezza della interpretazione proposta si reperiscono importanti conferme nei principi espressi nella Sentenza **del TAR Lazio n. 5714 del 17 aprile 2015.**

Con la suddetta sentenza il TAR Lazio **ha annullato**, a seguito di ricorso della FLC CGIL, la **circolare n. 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica** presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alle assenze per visite specialistiche, la quale prevedeva che *"...per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)."*;

I principi evidenziati dalla Sentenza, sono evidentemente applicabili all'attività secondaria o strumentale alla visita da effettuare, **incoerentemente ricondotta dall'interpretazione ARAN** (n. 263 del 26 settembre 2017), a dover essere giustificata con i permessi contrattualmente previsti per scopi inconciliabili ed affatto diversi. Si avrebbe così il tempo della visita o dell'esame clinico giustificato ai sensi dell'art. 55-septies, comma 5 ter, D.lgs. n. 165 del 2001, **mentre il tempo di viaggio, senza il quale la visita medica non sarebbe neppure possibile, andrebbe giustificato impropriamente con i permessi per documentati motivi personali.**

Escludere il tempo di viaggio dalla medesima disciplina prevista per le visite mediche e le cure configura una grave violazione dell'art. 8 bis, c. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che così dispone: “I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali”. Il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura è riconosciuto altresì dall'art. 27 del Codice di Deontologia Medica, sia dalla legge di riforma sanitaria n. 502/1990.

Certi di una fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Catanzaro, 05//12/2025

Il Segretario Generale FLC CGIL
Area Vasta CZKRVV
Alfonso Marcuzzo